

## **LETTERA INFORMATIVA N.30/2023**

---

Beni e documenti distrutti: procedure fiscali



### **MILANO**

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: [info@studionicolini.com](mailto:info@studionicolini.com)

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



## LETTERA INFORMATIVA N.30/2023

### Beni e documenti distrutti: procedure fiscali

La casuale ed imprevedibile **distruzione di beni e documenti contabili**, dovuta anche al verificarsi di calamità naturali, può rappresentare un fenomeno significativo per l'azienda, che necessita pertanto di un'attenta gestione al fine di non incorrere in gravose conseguenze di natura fiscale<sup>1</sup>.

La perdita di beni o documenti contabili – qualora **non opportunamente certificata** – è, difatti, foriera di **importanti conseguenze**, ad esempio:

- l'Agenzia delle Entrate potrebbe presupporre la **cessione di merce in evasione di imposta** dalle differenze inventariali e/o dalle incongruenze desumibili tra i beni giacenti in magazzino<sup>2</sup>;
- la perdita, per eventi fortuiti o accidentali, di documenti probatori a favore del contribuente non esonera quest'ultimo dall'**onere della prova** in caso di **accertamento induttivo** (sempre possibile anche *"quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore"*, ai sensi dell'art.39, comma 2, lettera c), del D.P.R. 600/1973).

Al fine di superare la presunzione di cessione del D.P.R. 441/1997 ed evitare così il potenziale rischio di recupero fiscale, diventa di precipua importanza conoscere i **corretti adempimenti** fissati dal legislatore<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Dopo gli eventi metereologici che hanno interessato l'Emilia Romagna, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con una comunicazione, con l'obiettivo di rammentare le indicazioni e le procedure da rispettare in caso di perdita e/o distruzione di beni e documenti contabili.

<sup>2</sup> Con riferimento all'applicazione da parte degli accertatori della presunzione secondo cui i beni non trovati in azienda siano stati venduti (o acquistati) in evasione di imposta, si pone a carico del contribuente accertato l'onere di provare che, in verità, i beni non rinvenuti siano stati utilizzati nel ciclo produttivo, ovvero siano andati dispersi per causa di forza maggiore.

<sup>3</sup> Ai sensi di tale Decreto, infatti, un'intera produzione eseguita (ovvero i molteplici acquisti di merci), se non sono rinvenuti e/o presenti nelle rimanenze di magazzino, possono essere presuntivamente ritenuti ceduti a terzi; in assenza di relativa fatturazione, l'Agenzia delle Entrate potrebbe ricorrere alla **presunzione**

A tale scopo, interviene il comma 2 del suindicato Decreto che, alla lettera a), precisa che la presunzione di cessione non opera se **è dimostrato che i beni non rinvenuti** siano stati impiegati per la produzione, oppure **risultino distrutti o perduti**.

In caso di distruzione casuale di beni strumentali, le regole procedurali rammentano che *“La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da **idonea documentazione** fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da **dichiarazione sostitutiva** dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, resa **entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento** o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l’obbligo di fornire, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato”*.

In sintesi, la **perdita o distruzione fortuita** dei beni deve essere provata:

- mediante **documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione** (ad esempio, verbale di accertamento della distruzione dei beni redatto da parte dei Vigili del Fuoco); ovvero,
- mediante **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, recante **data certa** e da rendersi entro i **trenta giorni** dal verificarsi dell’evento (o dalla data in cui se ne ha conoscenza), dalla quale risulti il **valore complessivo** (contabile) dei beni mancanti<sup>4</sup>.

Per documentare la **distruzione involontaria** di **documenti contabili**, le procedure necessarie prevedono che il contribuente **presenti denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza**, specificando i luoghi ove le scritture si trovavano al momento della perdita/distruzione.

---

**legale relativa** insita nella norma, con totale inversione dell’**onere della prova a carico del contribuente**, il quale sarebbe chiamato a dimostrare di non avere ottenuto alcun introito e/o beneficio non dichiarato.

<sup>4</sup> La dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate, ma **esibita a richiesta** degli organi di controllo.

Ulteriore onere a carico del contribuente consiste nella **ricostruzione**, per quanto possibile, dei dati e degli elementi contenuti nelle scritture contabili andate distrutte, provvedendo:

- al **recupero delle informazioni** da eventuali *server* o *cloud* utilizzati per la memorizzazione e registrazione dei fatti e documenti aziendali;
- al recupero, anche attraverso il **Sistema di Interscambio**, delle fatture elettroniche;
- alla eventuale **nuova stampa dei registri contabili** danneggiati (qualora la contabilità sia tenuta su supporti informatici ancora disponibili e solo qualora la stampa sia obbligatoria);
- a **contattare** fornitori, clienti, banche, professionisti, associazioni, etc., al fine di acquisire la copia della **documentazione a sostegno delle operazioni commerciali** e dei fatti gestionali.

Occorre, infine, evidenziare come sia importante che il contribuente sia consapevole di dover eseguire **determinate e specifiche procedure** per certificare la **distruzione accidentale dei beni e documenti contabili**, onde evitare di ricadere nel coacervo delle presunzioni più volte richiamate.

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

---

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 18 settembre 2023

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.



**N&CA**

**MILANO**

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: [info@studionicolini.com](mailto:info@studionicolini.com)

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

[www.studionicolini.com](http://www.studionicolini.com)

Member of

